



PROVINCIA DI RAVENNA

SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS DEL 09/04/2008, N. 81 E S.M.I. - CIG: ZAE306F2E7.

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, dott. Ing. Paolo Nobile

E

Il/ La. con sede in, Vian.,

C.F. P.IVA

(d'ora in poi designato/a come "la ditta")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La Provincia di Ravenna affida alla ditta....., con sede in, Via n., p. iva, l'incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. e in particolare:

- l'espletamento dell'incarico di Medico Competente (in seguito MC) e attività ad esso connesse nel rispetto degli articoli dal 38 al 42 – sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. La ditta incaricata svolgerà il servizio oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui alla presente Convenzione, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

2. A tale scopo, durante la fase attuativa dell'incarico, la ditta incaricata è tenuta a partecipare a riunioni periodiche di monitoraggio e di revisione del servizio in parola presso il Settore Lavori Pubblici di questa Provincia, munito dei necessari documenti in bozza, secondo le modalità e le scadenze concordate con il Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il programma operativo di quanto previsto dal contratto consiste in una schedulazione di tutte le singole attività da eseguire con cadenza trimestrale. Il programma operativo, redatto a cura e carico del fornitore del servizio ed approvato dal committente, va presentato alla firma contrattuale e diventa a tutti gli effetti parte del contratto stesso.

Tutte le attività non previste nel programma operativo, ma comunque previste fra quelle contrattuali (ad esempio sopralluoghi specifici da parte del MC) che dovranno essere eseguite per esigenze sopravvenute o emergenti avranno dei termini di realizzazione all'uopo stabiliti nel rispetto della normativa vigente. A tali scadenze ci si dovrà attenere e le stesse avranno lo stesso valore e le relative conseguenze di quelle previste nel programma operativo.

La consegna dei certificati di idoneità lavorativa al Datore di Lavoro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla effettuazione della visita medica, salvo impedimenti di forza maggiore (ad esempio l'effettuazione di ulteriori accertamenti, l'erronea indicazione dei dati anagrafici del dipendente, ecc.). Rimossi gli impedimenti decorrono i tempi di consegna come appena indicato.

La realizzazione delle attività, che è sotto la responsabilità del fornitore del servizio, deve seguire una tempistica attraverso la quale si intendono garantiti tutti gli adempimenti nei tempi e modi previsti dalla normativa, compatibilmente con l'attività dell'ente.

ART. 3
Tempi di attuazione dell'incarico

1. La ditta dovrà svolgere il servizio affidatogli dal 01/01/2021 al 31/12/2023.

2. Il responsabile del procedimento potrà sospendere i tempi di svolgimento del servizio o prorogarne i termini per esigenze proprie della Provincia di Ravenna o per dimostrate, e non altrimenti risolvibili, circostanze di forza maggiore che determinino una temporanea riduzione della capacità operativa della ditta o al ricorrere di situazioni ad esse assimilabili. La valutazione delle esigenze, necessità e circostanze suddette è demandata alla esclusiva competenza del responsabile del procedimento. Per le sospensioni disposte per esigenze proprie della Provincia non sarà riconosciuto alla ditta nessun indennizzo qualora i tempi delle sospensioni medesime siano inferiori o pari al tempo contrattuale; sarà invece riconosciuto un indennizzo pari alla penale di cui all'art. 15 per ogni giorno di sospensione eccedente.

ART. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento del Servizio

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio sono svolti dal responsabile unico del procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 5
Oneri a carico della Ditta incaricata

1. La ditta incaricata dovrà avere cura:

- a) di essere e di mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;

- b) di essere presente a tutti gli incontri, sopralluoghi, ecc., indetti da questa Provincia in relazione alla effettuazione di accertamenti, visite oggetto del presente servizio;
 - c) di fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richiesti dal responsabile unico del procedimento.
2. La ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Si intendono inoltre a carico della Ditta fornitrice del servizio i seguenti obblighi:
- a) completezza ed omogeneità del servizio;
 - b) assunzione in carico di oneri, pretese e molestie da parte di terzi in relazione all'operato del fornitore del servizio;
 - c) adeguamento alle disposizioni che l'amministrazione appaltante fornirà al fine di eliminare o limitare al massimo il disturbo nella esecuzione del contratto all'attività lavorativa;
 - d) osservanza del trattamento normativo ed economico dei propri dipendenti e subappaltatori secondo i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore;
 - e) utilizzo di personale qualificato;
 - f) sostituzione di personale non gradito all'amministrazione;
 - g) rispetto della normativa antinfortunistica e dei rischi connessi all'esecuzione del servizio.

ART. 6 **Personale impiegato**

La ditta incaricata dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione con proprio personale in numero e di qualifica adeguati, sotto la supervisione e direzione di una persona direttamente responsabile. A tal fine la ditta incaricata comunicherà al Responsabile Unico del Procedimento il nominativo delle persone responsabili delle varie attività necessarie allo svolgimento delle attività contrattuali, nonché ogni variazione successiva e la Provincia rimarrà estranea ad ogni rapporto tra il soggetto incaricato ed i dipendenti o collaboratori.

ART. 7 **Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione**

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in €(diconsi euro .../00) IVA esente.
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico, esclusi gli esami specialistici.
3. L'importo a base d'asta dell'incarico in esame di € (...../00) IVA esente calcolato con riferimento alle precedenti annualità del servizio.

ART. 8 **Elaborati e ricerca**

1. Per gli elaborati da produrre, nonché certificati o attestati ai fini di una completa ed esatta redazione del servizio di cui al presente disciplinare si rimanda a quanto specificato nell'Allegato 1).
2. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 9 **Divieto di cessione e subappalto**

1. E' fatto divieto all'Affidatario incaricato di cedere, tutto o in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso Affidatario ed il risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.
2. La Provincia di Ravenna potrà autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché alla sola effettuazione degli accertamenti di laboratorio. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Affidatario.

ART. 10 **Risoluzione del contratto**

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
 - a) si verificano gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta incaricata;

- b) si verifichino violazioni da parte della ditta incaricata degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
 - c) si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti della ditta incaricata se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.
2. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 11 **Modalità di pagamento**

1. La ditta fornitrice del servizio a cadenza semestrale presenterà rendiconto dettagliato delle attività svolte al direttore dell'esecuzione del contratto, il quale effettuerà, entro 30 giorni, la verifica del rispetto del programma operativo e delle prestazioni in termini di quantità, qualità e rispetto delle prescrizioni contrattuali. Effettuato l'accertamento, entro il termine sopra indicato, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ed a seguito della conferma da parte del responsabile del procedimento verrà emesso il buono d'ordine. Alla fattura dovrà essere allegato il buono d'ordine, pena l'irricevibilità della stessa, e dovrà essere inviata nelle forme previste dalla normativa vigente. La fattura in regola dal punto di vista contributivo sarà pagata nei termini contrattuali previsti, 30 gg dal ricevimento.
2. Il pagamento a favore della ditta incaricata sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla stessa ditta insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
3. Il Sig. nato a C.F. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 12 **Cauzione definitiva**

Si prescinde dalla cauzione, avendo la dittaapportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 13 **Oneri della ditta**

La ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 14 **Ritardi nei pagamenti**

In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 15 **Penalità**

1. In caso di ritardo nell'attuazione del servizio rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
2. Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.
3. L'applicazione di penali non esonera il fornitore del servizio dagli adempimenti previsti dal contratto.

ART. 16 **Responsabilità verso terzi e assicurazione**

La ditta incaricata dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 17
Domicilio

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 18
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico della ditta incaricata le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 19
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 20
Disposizioni finali

1. La Provincia si riserva la facoltà di revocare il servizio in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto della ditta incaricata. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, in accordo con la ditta, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

Ravenna, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Dott. Ing. Paolo Nobile)**

LA DITTA
.....